

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1882)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1962

Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie
e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria

ONOREVOLI SENATORI.

A) Dopo l'approvazione dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie con il quale, come è noto, è stata concessa a detti funzionari la carriera speciale si è ravvisata la necessità di un riordinamento di essa in rapporto alle esigenze dei servizi ed all'importanza degli uffici.

Tale riordinamento ha richiesto un necessario ridimensionamento dei quadri per adeguarli alla diversità delle funzioni ed all'importanza degli uffici.

Avuto riguardo allo sviluppo che va sempre più assumendo il Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alle particolari e delicate attribuzioni dei cancellieri capi e

segretari capi delle Corti di appello e delle Procure generali presso le stesse Corti si è ravvisato necessario preporre alla direzione di detti uffici funzionari della carriera direttiva con coefficiente 670.

Cinque funzionari, con eguale coefficiente dovranno essere, poi, assegnati all'Ispettorato generale, stante le diversità, complessità e delicatezza delle funzioni ispettive.

Data l'importanza che vanno sempre più assumendo gli uffici giudiziari si è ravvisato necessario preporre alla direzione delle cancellerie dei tribunali con più di due sezioni ed alle segreterie delle rispettive Procure della Repubblica (152), nonchè alla direzione delle cancellerie delle sezioni della Corte

suprema di cassazione (7), ed a quelle delle dodici Preture indicate nell'articolo 3, funzionari aventi qualifica di Cancelliere capo di Tribunale e segretario Capo di Procura di prima classe. Dieci funzionari della medesima qualifica dovranno essere assegnati al Ministero, nove all'Ispettorato generale, due in sottordine alla cancelleria della Corte suprema di cassazione ed uno, del pari in sottordine, presso l'ufficio di segreteria della Procura generale presso la stessa Corte.

Alla direzione degli altri Tribunali e rispettive Procure della Repubblica verranno destinati funzionari con qualifica di Cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe (156). Allo scopo, quindi, di una più razionale ripartizione degli incarichi nell'interno di tale qualifica si è ritenuto opportuno e necessario proporre un aumento della dotazione organica portandola da 830 unità a 1107.

Allo scopo di avere una congrua disponibilità di funzionari da preporre alla direzione delle preture ed a singoli rami di servizio di particolare delicatezza e sbloccare, nel contempo, la carriera all'atto del passaggio dalle funzioni di concetto a quelle direttive si propone di aumentare le dotazioni organiche dei cancellieri capi di Pretura portandole da 1110 a 1600.

Per quanto riguarda, poi, la carriera di concetto si propone di portare il numero dei funzionari con coefficiente 271 da 1733 a 1796 ed a 2000 quello con coefficiente inferiore.

Nel complesso il provvedimento, pur lasciando immutato il numero dei funzionari, e quindi le dotazioni organiche, mira ad un ridimensionamento delle qualifiche reclamato dalla categoria e meglio rispondente alle esigenze di servizio.

Apposite norme, integrando ed in parte sostituendo quelle dell'ordinamento in vigore, sono intese a regolare le promozioni alle diverse qualifiche. Sono dettate disposizioni transitorie intese a regolare il passaggio dalle vecchie alle nuove norme anche per quanto si attiene alla conservazione delle denominazioni. È apparso inoltre giusto ed equo regolare in via transitoria la situazione di un gruppo di funzionari la cui posizione non risulta contemplata dall'ordinamento in vigore.

B) Con l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, che ha sostituito l'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è stata attribuita ai cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'allora vigente articolo 13 della legge 14 novembre 1926, n. 1935, una ulteriore quota di proventi stabilita in apposita tabella, in aggiunta a quella normalmente spettante a tutti i funzionari.

Da tale beneficio restarono esclusi i funzionari preposti alla direzione delle cancellerie delle altre preture, non potendosi prevedere se l'ammontare del terzo dei proventi di cui all'articolo 4 della legge predetta potesse comprendere tale maggiore onere.

Poichè in favore di detta categoria di personale ricorrono gli stessi motivi (responsabilità inerente alla direzione dell'ufficio e conseguente maggior lavoro) che determinano, a suo tempo, l'attribuzione della quota aggiuntiva di proventi ai primi, e, dato che il gettito del terzo sopra cennato si è ormai consolidato in un ammontare che può assorbire anche tale onere, con il presente disegno di legge si propone che anche ai funzionari di cui trattasi sia attribuita una quota aggiuntiva di proventi nella misura, che si ravvisa congrua in relazione a quella fissata per i dirigenti di uffici superiori, di lire 80.000 annue.

In tali sensi viene modificata la relativa tabella.

L'onere annuo, rapportato a numero 942 cancellieri dirigenti di preture, ascende a lire 75.360.000. Esso graverà, come le quote aggiunte in atto corrisposte agli altri funzionari, sull'ammontare dei proventi da versarsi allo Stato ai sensi del cennato articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificato dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

Allo scopo, poi, di adeguare gli emolumenti casuali della categoria ai complessi e delicati compiti e alle responsabilità inerenti alle funzioni esercitate, anche per delega dell'Amministrazione finanziaria, con l'articolo 14 del presente disegno di legge viene assegnata ai funzionari delle cancellerie e se-

greterie giudiziarie, in aggiunta agli altri proventi attualmente percepiti, un'ulteriore quota di proventi da corrisondersi in rate semestrali posticipate ed in parti uguali fra tutti i funzionari che abbiano prestato effettivo servizio nel semestre presso gli uffici giudiziari, il Ministero di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura.

A tale uopo vengono utilizzate le somme residuali accantonate dopo la ripartizione dei proventi presso gli uffici giudiziari, secondo le norme vigenti, tra i funzionari che vi hanno diritto, e previa detrazione dalle stesse di lire 150 milioni semestrali per provvedere ai bisogni straordinari degli uffici giudiziari e di lire 150 milioni semestrali da versare nelle entrate dello Stato a copertura dell'onere derivante dalla legge 17 febbraio 1958, n. 60, e dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificato dall'articolo 13 del presente disegno di legge.

Considerando il gettito dei proventi degli ultimi esercizi finanziari, si può prevedere che la nuova quota che verrà attribuita ai funzionari potrà aggirarsi sulle lire 8.500 mensili.

Le somme stesse provengono, com'è noto, dall'attività specifica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e, pertanto, la destinazione ai funzionari di parte di esse, dopo soddisfatte le preminenti esigenze dell'Erario e quelle di funzionalità dei servizi, risponde ad un criterio di giustizia senza pregiudicare l'ordinario svolgimento della attività giudiziaria.

Con i 150 milioni semestrali riservati ai bisogni straordinari degli uffici giudiziari, si ritiene che possa ulteriormente svolgersi il programma in atto di rinnovamento e di ammodernamento delle attrezzature degli uffici stessi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello;

cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;

cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe;

cancelliere capo di Pretura.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere e segretario di prima classe;

cancelliere e segretario di seconda classe;

vice cancelliere e vice segretario ».

Art. 2.

Alla tabella A, allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifiche è sostituita la tabella I allegata alla presente legge.

Art. 3.

I commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° e 8° dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle Corti di appello e delle segre-

terie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di Corte di appello.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali con più di due sezioni e delle segreterie delle Procure presso i detti Tribunali nonché delle cancellerie delle Preture di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle Procure presso i detti Tribunali sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe.

Alla direzione delle cancellerie delle Preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Pretura.

Alle cancellerie delle altre Preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità della tabella II allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella C allegata all'ordinamento approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

All'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: cinque funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e di segretario capo di Procura generale di Corte di appello, nove funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e dieci aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, numero 1196 ».

Art. 4.

La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura di seconda classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 5.

La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:

1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di Tribunale e i segretari capi di Procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto tre anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso speciale ed allo scrutinio di cui ai numeri precedenti non possono partecipare funzionari che non abbiano prestato effettivo servizio nella carriera direttiva per almeno due anni presso uffici giudiziari.

I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso.

Art. 6.

L'esame di concorso previsto nell'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in due prove scritte e in una orale.

Le prove scritte si svolgono in due distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1) procedura civile e penale ed elementi di diritto civile e penale;

2) risoluzione di questioni attinenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ed è diretta ad una adeguata valutazione della personalità del funzionario, della di lui preparazione professionale e della attitudine alle funzioni superiori.

Alla prova orale sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Essa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42 dell'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Art. 7.

Negli scrutini per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli.

Art. 8.

Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno tre anni.

Art. 9.

I posti in aumento nelle tre più elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella I allegata alla presente legge

sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

Art. 10.

Negli scrutini per il conferimento della qualifica di cancelliere capo di pretura sono titoli preferenziali nell'ordine:

1) l'anzianità di servizio effettivo prestato nell'ex grado nono della carriera di concetto o nella qualifica di cancelliere o segretario di prima classe;

2) la conseguita promozione alla qualifica di cancelliere o segretario di prima classe a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneità o di concorso per esame speciale.

Le norme di cui al precedente comma si applicano agli scrutini per il conferimento delle vacanze relative agli anni 1961 e 1962.

Art. 11.

I funzionari che in applicazione delle disposizioni della presente legge dovrebbero assumere come denominazione una qualifica diversa da quella attuale conservano questa ultima *ad personam* fermo il coefficiente di stipendio in godimento. Essi possono essere destinati a ricoprire posti corrispondenti al coefficiente di stipendio in godimento.

Art. 12.

Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole « cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura » sono sostituite le seguenti: « cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe ».

Art. 13.

Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato dal-

l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, numero 59, è sostituito dal seguente:

« Ai funzionari preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è corrisposta, in aggiunta alla quota prevista nell'articolo precedente, l'ulteriore quota di proventi stabilita nell'allegata tabella III.

Tale quota è dovuta per il periodo di servizio effettivamente prestato dalla data di immissione in possesso ed è corrisposta in rate semestrali posticipate, a cura del Ministero di grazia e giustizia ».

Art. 14.

Il terzo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato con l'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, e con l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, è sostituito dal seguente:

« La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'articolo 12 sono ripartiti per un terzo in quote uguali fra tutti i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno percepito la quota di lire 30.000; i residui due terzi sono versati al Ministero di grazia e giustizia che provvede:

1) fino alla concorrenza di lire 150 milioni per ogni semestre, ai bisogni straordinari dei Tribunali e delle Preture e, inoltre, nel caso di capienza, degli altri uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;

2) fino alla concorrenza di lire 150 milioni per ogni semestre:

a) ad attribuire la quota aggiuntiva di proventi ai funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, numero 59, modificato con l'articolo 13 della presente legge;

b) a versare il residuo all'entrata dello Stato;

3) alla fine di ciascun semestre, dopo effettuati i prelevamenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, a ripartire la residua somma in quote uguali fra tutti i cancellieri e segretari giudiziari che hanno prestato effettivo servizio nel semestre presso gli uffici giudiziari, il Ministero di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della Magistratura, dedotto il 2 per cento da versarsi alla Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari. Ai funzionari che nel corso del semestre siano collocati a riposo, in congedo straordinario o in aspettativa, siano deceduti, assumano servizio di prima nomina o riassumano servizio, è dovuto, per il periodo di servizio prestato, una quota di proventi computata in centottesimesimi su quella intera attribuita nel semestre a ciascun funzionario e, per il trimestre ottobre-dicembre 1961, in novantesimi sulla quota intera attribuita nel trimestre stesso a ciascun funzionario. Le somme residue alla fine dell'esercizio finanziario e gli interessi maturati si aggiungono al fondo da ripartire del semestre successivo ».

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 13 e 14 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1961.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 17.

Il Governo è delegato ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le piante organiche degli uffici giudiziari alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla annessa tabella I.

Art. 18.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1961-62 in lire 170 milioni si provvederà con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, numero 8.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA I

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIEQuadro A. — *Personale delle carriere direttiva e di concetto*

CARRIERA DIRETTIVA

Coeff.	Qualifica	Numero
670	Cancelliere Capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonchè Cancellieri capi di Corte di appello e Segretari capi di Procura generale di Corte d'appello . . .	54
500	Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 1 ^a classe	191
402	Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 2 ^a classe	1.107
325	Cancellieri capi di Pretura	1.600

CARRIERA DI CONCETTO

271	Cancellieri e Segretari di 1 ^a classe . . .	1.796
229	Cancellieri e Segretari di 2 ^a classe . . .	2.000
202	Vice cancellieri e Vice segretari	1.000
TOTALE . . .		<u>6.748</u>

TABELLA II

Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 1 ^a classe	10
Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 2 ^a classe e Cancellieri capi di Pretura	90
Cancellieri della carriera di concetto ed aiutanti di cancelleria	180
TOTALE	<u>280</u>

TABELLA III

1) Corte di Cassazione e Procura generale della cassazione	L. 200.000 annue
2) Corti di appello e Procure generali - Tribunale acque pubbliche - Tribunali e Procure della Repubblica, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196	» 150.000 »
3) Altri Tribunali e Procure della Repubblica - Preture costituite in Sezioni	» 100.000 »
4) Altre Preture	» 80.000 »